RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2019

sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Bulgaria 2021-2030

(2019/C 297/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018.

(2) La Bulgaria ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 15 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione.

(3) A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta bulgara di piano nazionale per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione [2] è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate *infra* si basano su di essa. Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

(4) La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale.

(5) Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi.

(6) In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [3]. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica.

[1] GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
[2] SWD(2019) 225.
[3] Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(7) Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti.

(8) Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Bulgaria 2019 ([4]) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Bulgaria ([5]) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

(9) Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione.

(10) Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

(11) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione ([6]).

(12) I piani integrati per l'energia e il clima danno l'opportunità di definire coerentemente le politiche e le misure a lungo termine, tenendo conto delle interconnessioni fra le varie dimensioni e delle sinergie o dei rischi potenziali che ne derivano. Le politiche e le misure descritte nella proposta di piano sembrano considerare alcune interconnessioni, ma nel piano definitivo sarebbe opportuno approfondirne la valutazione in tutt'e cinque le dimensioni. L'analisi potrebbe comprendere stime quantitative e dovrebbe anche contemplare le eventuali interazioni negative fra le politiche e le misure, illustrando in che modo la Bulgaria intende affrontarle. In particolare, si rende necessario un ulteriore approfondimento delle sinergie fra la dimensione della decarbonizzazione, quelle della sicurezza energetica e del mercato interno e il principio dell'efficienza energetica al primo posto. Analogamente, sarebbe opportuno considerare più attentamente il ruolo dell'efficienza energetica nel superamento della povertà energetica. Un importante elemento da valutare ulteriormente nel piano definitivo, anche dal punto di vista dei costi e della competitività, è l'interazione fra la prevista continuazione della produzione di energia elettrica da carbone e un maggior ricorso al gas con la dimensione della decarbonizzazione. Un altro elemento da non trascurare è l'impatto dell'uso della biomassa sugli assorbimenti contabilizzati nel settore della destinazione del suolo e nella silvicoltura. Occorre approfondire il legame fra la produzione di energia elettrica e la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nell'ottica dell'innovazione, ricerca e competitività.

(13) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali il posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio sul mercato mondiale, anche sotto il profilo della decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio. Altrettanto gioverebbe mettere in rilievo i margini di vantaggio competitivo e le potenziali sfide e, sulla base di essi, definire obiettivi, politiche e misure, stabilendo gli opportuni nessi con la politica industriale e imprenditoriale. Potrebbero essere evidenziate più esplicitamente le interazioni con l'economia circolare e, in particolare, l'importanza di quest'ultima per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

([4]) SWD(2019) 1001 final/2.
([5]) COM(2019) 502 final del 5 giugno 2019.
([6]) SWD(2019) 225.

(14) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Bulgaria poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Bulgaria, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione ([7]),

RACCOMANDA ALLA BULGARIA D'INTERVENIRE PER:

1. innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 27 %, come indicato dalla formula nell'allegato II del regolamento (UE) (EU) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l'esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l'obiettivo indicativo di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e proporre politiche e misure per conseguire il traguardo nel settore dei trasporti stabilito nella proposta di piano della Bulgaria in conformità dell'articolo 25 della stessa; precisare con maggiori dettagli e misure il quadro favorevole all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, ivi compresa la semplificazione delle procedure amministrative;

2. accrescere l'ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia primaria e finale, considerata l'esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030, e sostenerlo con politiche e misure adeguate che permettano di ottenere ulteriori risparmi energetici entro quella data; sostenere le politiche e le misure proposte con una valutazione d'impatto e informazioni più dettagliate sugli aspetti quantitativi degli effetti, in termini di risparmi energetici attesi, e sulla tempistica di attuazione; approfondire il modo in cui migliorare l'efficacia del regime obbligatorio di risparmio energetico per poter ottenere i risultati attesi;

3. precisare una solida strategia di diversificazione del gas che comprenda i progetti per le infrastrutture di base pertinenti e i rispettivi contributi; illustrare in dettaglio la strategia di approvvigionamento a lungo termine di materiale e combustibile nucleare, in particolare nella prospettiva del previsto ampliamento della capacità di produzione di energia nucleare nel paese;

4. definire obiettivi e traguardi lungimiranti d'integrazione dei mercati, in particolare misure che sviluppino la competitività dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, sia stimolando la competitività nel paese, anche proseguendo verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato, sia eliminando le barriere agli scambi transfrontalieri;

5. precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche;

6. intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri vicini e nel contesto di quadri di cooperazione regionale consolidati, come il gruppo ad alto livello sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), anche per quanto concerne le rinnovabili, l'efficienza energetica e la ricerca, innovazione e competitività, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. La cooperazione ha un notevole margine di miglioramento, considerati gli sviluppi futuri nel settore dell'energia elettrica, in cui si prefigura l'esigenza di far spazio a quote maggiori di rinnovabili e trasporto pulito che potrebbero influire sulle interconnessioni elettriche e sugli scambi di energia elettrica nella regione;

7. fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per modernizzare l'economia realizzando gli obiettivi stabiliti in materia di energia e clima; fornire una valutazione generale delle fonti degli investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]);

([7]) SWD(2019) 225.

([8]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

([9]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

8. elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale;

9. completare l'analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche, presentando e quantificando, per i vari scenari, l'impatto sull'inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso;

10. integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze, e tenendo conto in special modo delle ripercussioni della transizione sulle industrie dipendenti dal carbone o ad alta intensità di carbonio; sviluppare ulteriormente l'approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo la valutazione prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione